

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FRANCESCO
POVESI DASCOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Parma, 24 marzo 2016

OGGETTO: Spesometro 2016

L'**obbligo**, introdotto dal D.L. 78/2010, **di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti IVA** (cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute) è assolto tramite la compilazione e l'invio del cosiddetto **spesometro**, utilizzando l'apposito "**Modello di comunicazione polivalente**". Modalità tecniche e termini relativi a tale comunicazione sono stati stabiliti dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 2013/94908 del 2 agosto 2013.

In particolare, tale adempimento è da effettuare **entro l'11 aprile 2016** (per i soggetti mensili), essendo il 10 aprile domenica, o il **20 aprile 2016** (per i soggetti trimestrali). Tra le novità di quest'anno si segnala che non devono essere comunicate le operazioni già inviate all'Agenzia delle Entrate tramite il sistema tessera sanitario (STS), ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato.

Ambito soggettivo

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla compilazione e all'invio dello spesometro **tutti i soggetti passivi IVA** che effettuano operazioni rilevanti IVA, **compresi gli enti pubblici** (Stato, Regioni, Province, Comuni ecc.) con riferimento alle operazioni IVA non documentate da fattura elettronica.

Soggetti esclusi

Sono esonerati dalla comunicazione:

- i contribuenti **forfetari** (regime agevolato forfetario introdotto dalla Finanziaria 2015);
- i contribuenti **minimi** di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del D.L. 98/2011. L'esonero non opera se, in corso d'anno, viene meno il regime a causa del superamento di oltre il 50% del limite dei ricavi/compensi. In tal caso vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l'applicazione del regime agevolato.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FRANCESCO
POVESI DASCOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Ambito oggettivo

Operazioni incluse

Lo spesometro è relativo alle operazioni:

- **con obbligo di emissione della fattura**, a prescindere dall'importo;
- **senza obbligo di emissione della fattura** di ammontare **pari o superiore a 3.600,00 euro**, al lordo dell'IVA.

L'emissione della fattura, in sostituzione di altro documento, comporta comunque l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dall'importo.

I commercianti al minuto e le agenzie di viaggio da quest'anno **devono comunicare tutte le operazioni** per le quali è stata emessa fattura, **indipendentemente dal relativo ammontare** (resta il limite di 3.600 Euro per quelle documentate da scontrino o ricevuta fiscale). In pratica non vale più l'agevolazione concessa l'anno scorso, che consentiva l'esonero per le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro al netto dell'Iva.

Rientrano nello spesometro anche le operazioni soggette:

- **a reverse charge**, per le quali non è stata addebitata l'Iva in fattura;
- **allo split payment** (art. 17-ter D.P.R. 633/72), per le quali l'Iva viene versata direttamente all'Erario.

Operazioni escluse

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria. In particolare:

- le operazioni che sono **già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e/o che scaturiscono da un atto/contratto registrato** (es. fornitura di energia elettrica e servizi di telefonia, contratti di assicurazione, contratti di mutuo, contratti di compravendita di immobili, contratti di locazione);
- le operazioni **di importo pari o superiore a 3.600 Euro**, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, **non documentate da fattura**, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
- operazioni **finanziarie esenti IVA** art. 10 del D.P.R. 633/72;
- operazioni **già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria (STS)**. Si ricorda, infatti, che ai fini della predisposizione del modello 730 precompilato, i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (come ad esempio i medici, gli odontoiatri, le farmacie ecc.) devono inviare i relativi dati al STS. In mancanza di un esonero ufficiale, si

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**FRANCESCO
POVESI DASCOLA**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

ritiene che siano obbligato alla compilazione dello spesometro anche i soggetti che hanno inviato all'Agenzia delle entrate i dati delle spese funebri, per la predisposizione del 730 precompilato;

- **cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute**, registrate o soggette a registrazione con operatori domiciliati o residenti in paesi **Black list**;
- **acquisti** da operatori della Repubblica di **San Marino**;
- le **operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue**, se già oggetto di dichiarazione in Dogana (importazioni ed esportazioni di beni). Sono, invece, incluse le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali e le triangolazioni UE.
- le **operazioni intracomunitarie** oggetto di dichiarazione ai fini **Intrastat**.

Casi particolari

Si segnalano di seguito alcune peculiarità riguardanti la compilazione del modello:

- la casella "Autofattura" va selezionata in caso di autofatture emesse in ottemperanza al disposto dell'art. 17, secondo comma del DPR 633/72 a seguito di un acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale. La casella non deve essere selezionata nel caso di autofattura emessa per autoconsumo di beni, operazione che viene rappresentata con la semplice ripetizione della propria partita IVA;
- la casella "*Reverse charge*" va selezionata nelle ipotesi di cui all'art. 17, commi 2, 3, 5 e 6 del DPR 633/72 (acquisto di oro/argento e prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (acquisti da rottami);
- le cessioni gratuite di beni rientranti nell'attività d'impresa, documentate da autofattura, devono essere comunicate. Per tali operazioni va indicata la partita IVA del cedente;
- va comunicata la fattura ricevuta da un contribuente minimo ancorché la stessa, come noto, non evidenzia l'IVA;
- le prestazioni accessorie ad un'importazione/esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9, DPR n.633/72, vanno indicate al netto degli importi esclusi (ad esempio diritti doganali);
- sono escluse dalla comunicazione le fatture d'acconto e saldo emesse da un'impresa edile relative alla cessione di immobili il cui contratto di compravendita è

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**FRANCESCO
POVESI DASCOLA**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

registrato nel medesimo anno. Se le fatture relative agli acconti sono annotate nell'anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste sono da comunicare;

- le operazioni di cui all'art.74, comma 1, DPR n. 633/72, quali ad esempio, quelle relative al commercio di Sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali "operazioni fuori campo IVA" sono escluse dall'obbligo della comunicazione;
- gli acquisti di carburante effettuati con carta di credito sono esclusi dalla comunicazione (tali dati verranno acquisiti tramite la comunicazione fatta dagli intermediari finanziari). Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante è possibile comunicare i relativi dati con le stesse modalità del documento riepilogativo.

Dati da inserire nella comunicazione

La comunicazione può essere **alternativamente inviata in forma:**

- **Analitica;**
- **aggregata** (non è consentita tale modalità per la comunicazione relativa agli acquisti/cessioni da e verso produttori agricoli esonerati, ex art. 34 comma 6 D.P.R. 633/72).

L'opzione esercitata tramite il modello è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione.

Di seguito vengono specificate le informazioni richieste.

Comunicazione analitica

Elementi da indicare per le operazioni attive o passive con obbligo di emissione di fattura:

- anno di riferimento;
- partita IVA (o in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del committente/cessionario);
- per le fatture attive: data del documento, corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti nonché la data di registrazione;
- per le fatture passive: la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**FRANCESCO
POVESI DASCOLA**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

- per i soggetti che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili, i dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell'imposta;
- importo della nota di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Elementi da indicare per le attive o passive senza obbligo di emissione di fattura:

- anno di riferimento;
- codice fiscale del cessionario o committente;
- corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Comunicazione aggregata

Elementi da indicare per le operazioni attive o passive con obbligo di emissione di fattura, distinguendo le operazioni attive da quelle passive:

- la partita iva o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

Informazioni aggiuntive

Si ricorda inoltre che:

- la data dell'impegno non dovrà essere posteriore rispetto alla data in cui riceveremo il Vostro file telematico;
- la comunicazione dovrà indicare il codice corrispondente a "comunicazione predisposta dal contribuente";
- il codice fiscale dell'intermediario dovrà essere quello dello Studio Associato Furlotti – Codice Fiscale 02431900345;
- i file telematici dovranno essere inviati ai nostri indirizzi di posa elettronica non oltre il 4 aprile p.v..

Formato del file telematico

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

**FRANCESCO
POVESI DASCOLA**
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Si ricorda che il formato del file che invieremo telematicamente all'Agenzia delle Entrate dovrà essere il telematico ministeriale pertanto, vi invitiamo a contattare le Vostre società di software al fine di coadiuvarVi nella creazione del file telematico.

Termini di invio della comunicazione telematica

Per lo **spesometro 2016**, relativo alle operazioni del 2015, le **scadenze** sono quelle fissate a regime:

- **11 aprile 2016** (in quanto il 10 aprile cade di domenica) per i soggetti mensili;
- **20 aprile 2016** per gli altri soggetti.

Per stabilire il termine di riferimento è necessario considerare la periodicità di liquidazione IVA dell'anno in cui è effettuato l'invio della comunicazione.

Si ricorda che il **modello polivalente**, utilizzato per lo spesometro, è **lo stesso impiegato anche per :**

- la comunicazione delle **operazioni** effettuate da parte dei soggetti passivi IVA, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti "**black list**", ai sensi dell'art. 1 del D.L. 25.3.2010 n. 40 (conv. L. 22.5.2010 n. 73). La comunicazione, da inviare separatamente rispetto allo spesometro, ha periodicità annuale, ed è stato fissato a 10mila Euro il limite oltre il quale vi è obbligo di presentazione (a tale riguardo si rimanda ad altra circolare in pubblicazione);
- la comunicazione **degli acquisti da San Marino**, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui le operazioni sono state annotate nei registri IVA. Tale comunicazione riguarda solamente le operazioni di acquisto di beni per le quali il fornitore sanmarinese non addebita l'IVA in fattura; le restanti rientrano tra quelle da inserire nello spesometro;
- le **operazioni** relative alle attività di **leasing** finanziario e operativo, di **locazione** e/o di **noleggio** di autovetture, autocaravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili possono utilizzare la comunicazione delle operazioni IVA, al posto del tracciato record allegato al provvedimento direttoriale delle Entrate del 21.11.2011.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Francesco Povesi
Federico Bottrighi